

III.

COSTITUZIONE DELLA GIORDANIA (8 gennaio 1952) (*)

TITOLO PRIMO

Lo Stato e la sua forma di governo.

1. — Il Regno hashimita del Giordano ⁽¹⁾ è uno Stato arabo indipendente, sovrano, indivisibile; nessuna parte di esso può essere ceduta. Il popolo giordano è una parte della nazione araba. La forma di governo è una monarchia ereditaria a regime parlamentare.

2. — L'Islam è la religione dello Stato e la lingua araba la sua lingua ufficiale.

3. — La città di 'Amman è la capitale del Regno; sarà lecito trasferire la capitale in altro luogo, mediante legge speciale.

4. — La bandiera giordanica avrà la seguente forma e dimensione: la sua lunghezza sarà il doppio della larghezza; sarà suddivisa orizzontalmente in tre parti uguali e parallele, di cui la superiore nera, la mediana bianca e l'inferiore verde. Su di esse sarà posto, dalla parte dell'asta, un triangolo rosso, con base uguale alla larghezza della bandiera e altezza pari a metà della lunghezza di essa. Entro il triangolo sarà una stella bianca a sette punte, di tali dimensioni da potersi inscrivere in un circolo di diametro uguale ad un quattordicesimo della lunghezza della bandiera. La stella sarà collocata in modo che il suo centro si trovi sul punto d'intersezione delle linee bisecanti gli angoli del triangolo, e che l'asse passante per una delle punte sia parallela alla base del triangolo.

TITOLO SECONDO

Diritti e doveri dei cittadini giordanici.

5. — La cittadinanza giordanica sarà definita per legge.

6. — 1° I Giordaniani sono uguali di fronte alla legge, senza nessuna differenza di diritti e doveri, ancorchè differiscano per razza ⁽²⁾, lingua o religione.

2° Lo Stato garantisce a tutti i Giordaniani il lavoro e l'istruzione secondo

(*) Traduzione e note a cura di VIRGINIA VACCA, dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno hashimita del Giordano (n. 1093 dell'11 rabi' 1371, 8 gennaio 1952) il testo della nuova Costituzione della Giordania che porta la data del 1° gennaio 1952 e che, secondo il disposto dell'art. 130, è entrata in vigore l'8 gennaio. Abbiamo sotto occhio anche la traduzione ufficiosa inglese pubblicata a cura del Ministero degli Affari Esteri di 'Amman.

⁽¹⁾ *al mamlakah al-urdunniyyah al-hashimiyyah.*

⁽²⁾ *'irq.*

le loro possibilità e garantisce la sicurezza e l'eguaglianza di possibilità ⁽³⁾.

7. — La libertà personale è tutelata.

8. — Non è lecito che alcuno sia arrestato o detenuto, fuorchè secondo le disposizioni della legge.

9. — 1° Non è lecito esiliare un Giordaniano dal territorio del Regno.

2° Non è lecito proibire a un Giordaniano di risiedere in una località nè costringerlo a risiedere in un luogo determinato, salvo i casi specificati nella legge.

10. — Il domicilio è inviolabile, e non è lecito penetrarvi, se non nei casi specificati nella legge e con le modalità ivi prescritte.

11. — Nessuna proprietà potrà essere espropriata, fuorchè per pubblica utilità e dietro corrispettivo di un equo indennizzo, secondo stabilisce la legge.

12. — Non saranno imposti prestiti forzosi e non saranno confiscati beni mobili o immobili fuorchè in conformità con la legge.

13. — Il lavoro coatto non sarà imposto a nessuno; è però lecito, in virtù della legge, imporre un lavoro o un servizio a qualsiasi persona:

1° In caso d'emergenza, come lo stato di guerra, il sopravvenire di pubblico pericolo, d'incendio, inondazione, carestia, terremoto, violenta epidemia, danni prodotti da animali, insetti ⁽⁴⁾ o piante, e qualsiasi altro danno simile o in qualsiasi altra circostanza che ponga in pericolo l'integrità di tutta la popolazione o di parte di essa.

2° In seguito a sentenza pronunciata da un tribunale, a condizione che quel lavoro o quel servizio venga eseguito sotto la sovrintendenza di un'autorità ufficiale, e che la persona colpita dalla sentenza non sia posta, come salariato, alle dipendenze di individui, società, associazioni, o di qualsiasi ente pubblico, nè sia messo a loro completa disposizione.

14. — Lo Stato tutela la libertà di culto e di credenze religiose, secondo le usanze praticate nel Regno, purchè non contravvengano all'ordine pubblico o siano contrarie ai buoni costumi.

15. — 1° Lo Stato garantisce la libertà di opinione; ciascuno può manifestare liberamente il suo pensiero con la parola, gli scritti, le immagini e altre forme di espressione nell'ambito della legge.

2° I giornali e la stampa sono liberi entro i termini della legge.

3° Non è lecito sospendere i giornali, nè revocare la loro licenza [di pubblicazione] se non in conformità con le disposizioni della legge.

4° In caso di proclamazione di legge marziale o di stato di emergenza è ammesso che la legge imponga ai giornali, alle pubblicazioni, e alle trasmissioni radiofoniche una censura limitata alle questioni concernenti la sicurezza generale o gli obiettivi di difesa nazionale.

5° La legge regola i mezzi di controllo sui proventi dei giornali.

16. — 1° I Giordaniani godono del diritto di riunione nell'ambito della legge.

2° I Giordaniani hanno il diritto di formare associazioni e partiti politici purchè i loro scopi siano legali, i mezzi pacifici e abbiano un ordinamento che non sia in contrasto con le disposizioni della Costituzione.

3° La legge regola la modalità di formazione delle associazioni e dei partiti politici e il controllo dei loro proventi.

17. — I Giordaniani hanno diritto di adire le pubbliche autorità per i casi personali o per fatti connessi alle cose pubbliche, nelle modalità e condizioni stabilite dalla legge.

⁽³⁾ *takafu' al-juras*; la stessa espressione ricorre nella Costituzione siriana del 1950 (art. 8) e in quella libica del 1951 (art. 11).

⁽⁴⁾ Allusione alle cavallette.

18. — Tutte le comunicazioni postali e telegrafiche e le conversazioni telefoniche sono considerate segrete, e non sono soggette a censura o sospensione, salvo nei casi stabiliti dalla legge.

19. — Le comunità ⁽⁵⁾ hanno il diritto di fondare e mantenere proprie scuole per impartirvi l'insegnamento ai propri membri, a condizione che esse osservino le prescrizioni generali stabilite dalla legge e che siano sottoposte a sorveglianza dello Stato per quanto riguarda i loro programmi e il loro orientamento.

20. — L'istruzione elementare è obbligatoria per i Giordaniani ed è gratuita nelle scuole governative.

21. — 1° I rifugiati politici non saranno soggetti a estradizione a causa dei loro principii politici o della loro [azione in] difesa della libertà.

2° Gli accordi internazionali e le leggi stabiliscono le norme dell'estradizione e dei delinquenti comuni.

22. — 1° Ogni Giordaniano ha il diritto di accedere ai pubblici uffici, alle condizioni stabilite nella legge o nei regolamenti.

2° La designazione agli impieghi pubblici, permanenti e temporanei, nello Stato, nelle amministrazioni da esso dipendenti e nei municipi avverrà sulla base della competenza e delle attitudini.

23. — 1° Il lavoro è un diritto di tutti i cittadini e lo Stato ha il dovere di procurarlo ai Giordaniani dirigendo ed elevando l'economia nazionale.

2° Lo Stato protegge il lavoro ed elabora per esso una legislazione basata sui seguenti principii:

a) dare al lavoratore una retribuzione che sia conforme alla quantità e alla qualità del suo lavoro;

b) limitare le ore settimanali di lavoro e concedere ai lavoratori giornate retribuite di riposo settimanale e annuale;

c) stabilire un'indennità particolare per i lavoratori con famiglia e in caso di licenziamento, malattia, vecchiaia e infortunio sul lavoro;

d) stabilire le condizioni particolari per il lavoro della donna e dei ragazzi;

e) sottoporre le officine a regole sanitarie;

f) formare liberamente sindacati nell'ambito della legge.

TITOLO TERZO

Disposizioni generali.

24. — 1° La Nazione è la fonte del potere.

2° La Nazione eserciterà il suo potere nel modo fissato in questa Costituzione.

25. — Il potere legislativo è affidato all'Assemblea Nazionale e al Re. L'Assemblea Nazionale è formata dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

26. — Il potere esecutivo è affidato al Re, che lo esercita attraverso i suoi Ministri, secondo le norme della presente Costituzione.

27. — Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali di varie specie e gradi, e tutte le sentenze sono emesse, secondo la legge, in nome del Re.

TITOLO QUARTO

Il Potere Esecutivo.

Sezione I: Il Re e i suoi diritti.

28. — Il trono del Regno Giordanico Hashimita è ereditario nella famiglia del Re 'Abdallah ibn al-Husein, e si trasmette fra i maschi in linea retta ⁽⁶⁾ secondo le norme seguenti:

⁽⁵⁾ *gama'at.*

⁽⁶⁾ *fi 'd-dukur min aulad az-zuhur.*

a) La sovranità si trasmette dall'occupante il Trono al maggiore dei suoi figli per età, poi al maggiore dei figli di quel figlio e così di seguito. Se il maggiore decede prima di salire al trono, il potere passa al primogenito suo, anche se il defunto aveva fratelli.

b) Se il Sovrano non ha discendenti, la sovranità passa al maggiore dei suoi fratelli, e se non ha fratelli, al maggiore dei figli del maggiore dei fratelli, e se non vi sono figli del fratello maggiore, al maggiore dei figli degli altri fratelli, secondo l'ordine di età dei fratelli.

c) In mancanza di fratelli e di figli dei fratelli, la sovranità passa agli zii paterni e alla loro discendenza nell'ordine stabilito al paragrafo b).

d) Se l'ultimo Re muore senza nessuno degli eredi di cui è stato detto sopra, il Regno passa alla persona scelta dall'Assemblea Nazionale fra i discendenti del fondatore della rinascita araba (7), il compianto Re Husein ibn 'Alì.

e) E' prescritto che chi detiene la sovranità sia musulmano, sano di mente, nato da moglie legittima e figlio di genitori entrambi musulmani.

f) Non può salire al trono nessuno di coloro che siano stati esclusi dalla successione con decreto reale (8) per mancanza di idoneità. Tale esclusione non si estende ai discendenti di quella persona. Detto decreto reale deve essere firmato dal Presidente del Consiglio e da almeno quattro Ministri, fra cui il Ministro degli Interni e quello della Giustizia.

g) Il Re raggiunge la maggiore età al compimento del diciottesimo anno lunare di età. Se il trono passa a chi non abbia ancora raggiunto questa età, i poteri sovrani sono esercitati dal Reggente o da un Consiglio di Reggenza nominati con decreto reale emesso dal Sovrano; se questo decede senza averlo nominato, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Reggente o del Consiglio di Reggenza.

h) Se il Re diventa incapace a esercitare la sovranità in seguito a malattia, allora i suoi poteri vengono esercitati da un Luogotenente o da un Collegio Luogotenenziale (9), nominato con decreto reale. Se il Re fosse incapace di provvedere a tale nomina, vi provvederà il Consiglio dei Ministri.

i) Qualora il Re intenda allontanarsi dal paese, dovrà, prima della partenza, nominare, con decreto reale, un Luogotenente o un Collegio Luogotenenziale, per esercitare i suoi poteri durante la sua assenza.

Il Luogotenente o il Collegio Luogotenenziale debbono osservare qualsiasi condizione contenuta nel decreto predetto. Se l'assenza del Re si prolunga oltre i quattro mesi e l'Assemblea Nazionale non è in sessione, questa verrà subito convocata per esaminare la questione.

k) Il Reggente o il Luogotenente o il membro del Consiglio di Reggenza o del Collegio Luogotenenziale prima di iniziare i loro lavori dovranno prestare davanti al Consiglio dei Ministri il giuramento prescritto dall'articolo 29 della presente Costituzione (10).

l) Se il Reggente, il Luogotenente o un membro del Consiglio di Reggenza:

(7) *an-nahdah al-'arabiyyah.*

(8) *iradah.*

(9) *hai'at niyabah.*

(10) Nella traduzione inglese questo paragrafo è: « A Regent, or Deputy or member of the Concil of Regency or of the Throne shall not act or enter upon his office until he has taken the oath set out in Article 29 hereof. If the National Assembly is in session such oath shall be taken in accordance with the provisions of the said Article. But if such Assembly is not in session, it shall be taken before the Council of Ministers ».

so del Collegio Luogotenenziale decede o diventa incapace di adempiere alle sue funzioni, il Consiglio dei Ministri nomina una persona adatta a sostituirlo.

m) E' prescritto che il Reggente, il Luogotenente del Re o un membro del Consiglio di Reggenza o del Collegio Luogotenenziale siano di età non inferiore ai 30 anni lunari, senonchè è ammessa la nomina di uno dei parenti maschi del Re, che abbia compiuto diciotto anni lunari di età.

n) Se al Sovrano è impossibile esercitare il potere in seguito a malattia mentale, il Consiglio dei Ministri, appena appurato il fatto, deve immediatamente convocare l'Assemblea Nazionale, e se viene accertata l'esistenza di tale malattia in forma inguaribile ⁽¹¹⁾, l'Assemblea Nazionale decide la cessazione della sovranità del Re e trasferisce il potere a chi vi ha diritto dopo di lui, secondo le norme della Costituzione. Se in quel momento la Camera dei Deputati fosse sciolta o fosse terminata la Legislatura e non fossero compiute le elezioni della nuova Camera, la vecchia Camera sarà convocata allo scopo predetto.

29. — In seguito all'accessione al trono, il Re presta giuramento davanti all'Assemblea Nazionale, riunita sotto la presidenza del Presidente del Senato, giurando di osservare la Costituzione e di essere fedele alla Nazione.

30. — Il Re è il Capo dello Stato, ed è inviolabile e irresponsabile ⁽¹²⁾.

31. — Il Re approva e promulga le leggi e ordina di redigere i regolamenti necessari per la loro esecuzione a condizione che non contengano nulla che sia in contrasto con le disposizioni di esse.

32. — Il Re è il Comandante supremo delle forze di terra, di mare e dell'aria.

33. — 1° Spetta al Re dichiarare la guerra, concludere la pace e ratificare i trattati.

2° I trattati di pace, di alleanza, di commercio, di navigazione, e gli altri trattati che implicano una modificazione territoriale dello Stato, o ne riducono i diritti di sovranità o comportano spese per il Tesoro o ledono i diritti pubblici o privati dei Giordaniani entrano in vigore soltanto se li approva l'Assemblea Nazionale. Non è lecito in nessun caso che le clausole segrete di qualsiasi trattato siano in contrasto con le clausole palesi.

34. — 1° Spetta al Re emettere i decreti per il compimento delle elezioni alla Camera dei Deputati, secondo le norme della legge.

2° Il Re convoca l'Assemblea Nazionale, la inaugura, la aggiorna e la chiude ⁽¹³⁾, secondo le norme della Costituzione.

3° Spetta al Re sciogliere la Camera dei Deputati.

35. — Il Re nomina il Presidente del Consiglio, lo esonera e ne accetta le dimissioni; nomina i Ministri, li esonera e ne accetta le dimissioni su proposta del Presidente del Consiglio.

36. — Il Re nomina i senatori, nomina uno di loro Presidente del Senato e accetta le loro dimissioni.

37. — 1° Il Re istituisce, concede e revoca gli ordini civili e militari, le decorazioni, e gli altri titoli onorifici; può delegare questo potere ad altri mediante apposita legge.

2° La moneta è coniatata in nome del Re, in esecuzione della legge.

38. — Il Re ha diritto di grazia ⁽¹⁴⁾ e diritto di ridurre le pene; quanto all'amnistia ⁽¹⁵⁾, essa sarà decisa mediante apposita legge.

(11) *bi-surah qati'ah.*

(12) *masun min kull tabi'ah wa mas'uliyah.*

(13) *yafudduhu.*

(14) *'afw khass.*

(15) *'afw 'amm.*

39. — La pena di morte si applica soltanto dopo l'approvazione del Re; ogni sentenza di questa specie gli viene sottoposta dal Consiglio dei Ministri, accompagnata da un'esposizione della sua opinione in proposito.

40. — Il Re esercita i propri poteri mediante decreto reale ⁽¹⁶⁾. Il decreto è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro o dai Ministri competenti; il Re manifesta la sua approvazione apponendo la propria firma sopra le firme suddette.

Sezione II: *I Ministri.*

41. — Il Consiglio dei Ministri si compone del Presidente del Consiglio, presidente, di un certo numero di Ministri, secondo il bisogno e il pubblico interesse.

42. — Soltanto un Giordaniano può essere Ministro.

43. — Il Presidente del Consiglio e i Ministri, prima di iniziare la loro opera, debbono prestare il seguente giuramento davanti al Re: « Giuro per Iddio sommo di essere fedele al Re, di osservare la Costituzione, di servire la nazione e di adempiere con fedeltà i doveri affidatimi ».

44. — Non è lecito a un Ministro comprare o prendere in affitto una proprietà statale, neppure al pubblico mercato; nè gli è lecito, mentre è in carica, di essere membro del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi società, o di partecipare a operazioni commerciali o finanziarie o di ricevere stipendio da una Società qualsiasi.

45. — 1° Il Consiglio dei Ministri assume la responsabilità della direzione di tutti gli affari dello Stato, interni ed esteri, ad eccezione di quelli che sono stati o saranno affidati ad altra persona o ad altro ente, in base a questa Costituzione o in base a qualsiasi legge o regolamento promulgato in virtù di essa.

2° I poteri del Presidente del Consiglio, dei Ministri e del Consiglio dei Ministri saranno definiti da regolamenti redatti dal Consiglio dei Ministri e approvati dal Re.

46. — E' consentito affidare a un Ministro l'incarico di uno o più Ministeri, secondo sarà detto nel decreto di nomina.

47. — 1° Il Ministro è responsabile della direzione di tutti gli affari pertinenti al proprio Ministero; egli dovrà sottoporre al Presidente del Consiglio ogni questione esorbitante dalla propria competenza.

2° Il Presidente del Consiglio tratta tutti gli affari che rientrano nei suoi poteri e nelle sue competenze e deferisce le altre questioni al Consiglio dei Ministri, affinché prenda in proposito le decisioni necessarie.

48. — Il Presidente del Consiglio e i Ministri firmano le decisioni del Consiglio dei Ministri, e le trasmettono al Re per l'approvazione, nei casi ritenuti necessari da questa Costituzione o da qualsiasi legge o ordinamento redatto in virtù di essa. Dette decisioni sono eseguite dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

49. — Gli ordini verbali o scritti del Re non esonerano i Ministri dalla loro responsabilità.

50. — Quando il Presidente del Consiglio si dimette o viene destituito, tutti i Ministri sono considerati dimissionari o destituiti, automaticamente.

51. — Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono collegialmente responsabili, davanti alla Camera dei Deputati, della politica generale dello Stato, come ciascun Ministro è responsabile, davanti alla Camera dei Deputati, per i lavori del proprio Ministero.

52. — Il Presidente del Consiglio o il Ministro che sono membri di una delle

(16) *iradah.*

due Camere hanno diritto di voto nelle rispettive Camere e diritto di prendere la parola in ambedue. Quanto ai Ministri che non sono membri di nessuna delle Camere, essi hanno il diritto di prender la parola in ambedue, senza avere il diritto di voto. I Ministri, o coloro che ne fanno le veci, hanno la precedenza sugli altri membri nel prendere la parola nelle due Camere. Il Ministro che percepisce l'emolumento di Ministro non può percepire contemporaneamente l'indennità parlamentare di una delle due Camere.

53. — Si domanda il voto di fiducia per il Ministero, o per uno dei Ministri, alla Camera dei Deputati, e quando la Camera, con la maggioranza di due terzi dei membri di cui essa è composta, decide di negare la fiducia al Ministero, questo deve dimettersi; se la decisione riguarda uno dei Ministri, questo deve rinunciare alla carica.

54. — 1° La seduta per il voto di fiducia nel Ministero o in uno dei suoi Ministri viene tenuta in seguito a richiesta del Presidente del Consiglio oppure su richiesta firmata da non meno di dieci membri della Camera dei Deputati.

2° La votazione per la fiducia può essere dilazionata un'unica volta, per un periodo non superiore ai dieci giorni, se ciò è richiesto dal Ministro in causa o dall'insieme del Ministero (17).

3° Ogni Ministero di [nuova] formazione deve presentare alla Camera dei Deputati il programma (18) ministeriale e chiedere la fiducia su questo programma se [la Camera] è in sessione.

55. — I Ministri vengono processati davanti a un'Alta Corte, per reati loro imputati, commessi nell'adempimento del loro ufficio.

56. — La Camera dei Deputati ha il diritto di porre in istato di accusa i Ministri; non si può emettere un atto di accusa senza la maggioranza dei due terzi dei membri che compongono la Camera. La Camera dei Deputati deve nominare fra i suoi membri chi avrà l'incarico di presentare l'atto di accusa e di sostenerlo davanti all'Alta Corte.

57. — L'Alta Corte per giudicare i Ministri interpretando le norme della Costituzione è formata dal Presidente del più alto Tribunale ordinario (19), presidente, e di otto membri, quattro dei quali membri del Senato, scelti a sorte (20) dal Senato stesso, e quattro magistrati del summenzionato tribunale, in ordine di precedenza. In caso di necessità, il numero viene completato con i presidenti dei tribunali che vengono dopo il tribunale predetto, anche qui in ordine di precedenza.

58. — L'Alta Corte applica il Codice penale in vigore, nel caso di reati ivi contemplati, e definisce mediante legge speciale i reati implicanti la responsabilità dei Ministri, nei casi non contemplati dal Codice penale.

59. — Le sentenze di condanna sono emanate dall'Alta Corte con una maggioranza di sei voti.

60. — L'Alta Corte stabilisce essa stessa il modo di procedura nel giudicare i Ministri, e questo fino a che non sia promulgata una legge speciale a tal fine.

61. — Il Ministro posto in istato d'accusa dalla Camera dei Deputati cessa dalle sue funzioni fino a che l'Alta Corte non abbia preso una decisione sul suo caso; le sue dimissioni non impediscono d'impostare un'azione giudiziaria contro di lui o di proseguire il suo processo.

(17) *hai'at al-wizarah.*

(18) *bayan.*

(19) *a'la mahkkamah nizamiyyah.*

(20) *bi 'l-iqtira'.*

TITOLO QUINTO

Il potere legislativo: L'Assemblea Nazionale.

62. — L'Assemblea Nazionale è composta dalle due Camere: il Senato e la Camera dei Deputati.

Sezione I: *Il Senato.*

63. — Il Senato, compreso il suo presidente, è formato da un numero di membri non superiore alla metà del numero dei deputati.

64. — Ogni membro del Senato, oltre alle condizioni stabilite nell'articolo 75 di questa Costituzione, deve aver compiuto quarant'anni solari di età ed appartenere ad una delle seguenti categorie: Presidenti del Consiglio, Ministri in carica o ex Ministri, persone che hanno avuto la carica di Ambasciatori, Ministri plenipotenziari, Presidenti della Camera dei Deputati, Presidenti e giudici della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello civili e sciaraitiche, ufficiali a riposo, dal grado di generale di brigata in poi, ex deputati eletti per non meno di due legislature, e simili persone che possiedono la fiducia e l'appoggio del popolo per le loro azioni, i servizi resi alla nazione e alla patria.

65. — 1° La carica di senatore dura otto anni; la designazione di metà dei membri viene rinnovata ogni quattro anni. Alla scadenza del mandato, i senatori sono rieleggibili.

2° Vengono estratti a sorte ⁽²¹⁾ coloro che debbono decadere dal mandato alla fine dei primi quattro anni, ed è lecito nominare nuovamente chi è decaduto per sorteggio. Il sorteggio comprende il Presidente del Senato nella sua qualità di senatore.

3° Il Presidente del Senato dura in carica due anni, ed è riconfermabile.

66. — 1° Il Senato si aduna durante la sessione della Camera dei Deputati e i periodi di sedute sono unici per le due Camere.

2° Quando la Camera dei Deputati è sciolta, sono sospese le sedute del Senato.

Sezione II: *La Camera dei Deputati.*

67. — La Camera dei Deputati è composta di membri eletti mediante elezione generale segreta, diretta, in conformità con una legge elettorale che garantisca i seguenti principii:

1° Validità dell'elezione;

2° Diritto dei candidati di sorvegliare le operazioni elettorali;

3° Punizione di coloro che attentano alla volontà degli elettori.

68. — 1° La Camera dei Deputati dura in carica quattro anni solari, che incominciano alla data della proclamazione dei risultati delle elezioni generali nella *Gazzetta Ufficiale*.

2° Le elezioni debbono essere tenute entro i quattro mesi che precedono la fine della legislatura. Se le elezioni non sono ancora terminate alla fine della legislatura, o vengono ritardate per qualche motivo, la Camera seguirà a funzionare sino al compimento delle elezioni per la nuova Camera.

69. — 1° La Camera dei Deputati, all'inizio di ogni sessione ordinaria, eleggerà un Presidente per un periodo di un anno solare ⁽²²⁾; egli può essere rieletto.

2° Se la Camera si riunisce in sessione straordinaria e non ha Presidente, elegge un Presidente per un periodo che avrà termine all'inizio della sessione ordinaria.

⁽²¹⁾ *yagri 'liqtira'*.

⁽²²⁾ Nella traduzione ufficiosa inglese è aggiunto: «by secret ballot».

70. — Il membro della Camera dei Deputati, oltre i requisiti di cui all'art. 79 di questa Costituzione, deve avere compiuti trent'anni solari di età.

71. — La Camera dei Deputati ha il diritto di decidere circa la validità del mandato dei propri membri; ogni elettore può presentare alla Segreteria della Camera, entro quindici giorni dalla data di proclamazione del risultato delle elezioni nel suo Collegio, una protesta in cui sono spiegati i motivi legali per la invalidità del mandato della persona contro cui si protesta. Il mandato viene considerato nullo soltanto in seguito a decisione presa a maggioranza di due terzi dei membri della Camera.

72. — Ogni membro della Camera dei Deputati può dimettersi mediante lettera diretta al Presidente della Camera; spetta al Presidente sottoporre le dimissioni alla Camera affinché essa decida se accettarle o respingerle.

73. — 1° Quando la Camera dei Deputati viene sciolta, è necessario tenere elezioni generali, in modo che la nuova Camera si riunisca in sessione straordinaria quattro mesi al massimo dopo la data dello scioglimento. Tale sessione sarà considerata come sessione ordinaria, secondo le norme dell'articolo 78 di questa Costituzione, e ad essa si estenderanno le norme circa il prolungamento e l'aggiornamento.

2° Se le elezioni non sono finite al termine dei quattro mesi, la Camera sciolta ricupera per intero i suoi poteri costituzionali, e si riunisce immediatamente, come se lo scioglimento non fosse avvenuto, e continua i propri lavori fino all'elezione della nuova Camera.

3° Tale sessione straordinaria non può in nessun caso durare oltre il 31 ottobre, e in tal giorno si chiude, affinché la Camera possa tenere la sua prima sessione ordinaria il 1° novembre. Quando accade che la sessione straordinaria si riunisca in novembre e dicembre, la si considera la prima sessione ordinaria della Camera dei Deputati.

74. — Se la Camera dei Deputati viene sciolta per qualche motivo, non si può sciogliere la nuova Camera per il medesimo motivo.

Sezione III: *Norme comuni alle due Camere.*

75. — 1° Non può essere membro nè del Senato nè della Camera dei Deputati:

- a) chi non è giordaniano;
- b) chi rivendica nazionalità o protezione straniera;
- c) chi è stato condannato per bancarotta e non è stato legalmente riabilitato;
- d) chi fu interdetto, se l'interdizione non è stata revocata;
- e) chi ha subito una condanna alla detenzione per più di un anno per reato politico e non è stato graziato;
- f) chi ricava un utile materiale da contratto, diverso dal contratto d'affitto di terre e di beni, con una delle amministrazioni del Governo. Questo non si applica a chi è azionista di una Società avente più di dieci membri;
- g) i pazzi e malati di mente;
- h) i parenti del Re nei gradi da definirsi mediante apposita legge.

2° Quando durante il suo mandato un deputato o senatore viene a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità sopra indicati, e l'incompatibilità viene in chiaro dopo la sua elezione, egli decade dal mandato e il suo seggio diviene vacante con decisione della maggioranza dei due terzi dei membri del ramo a cui appartiene, a condizione che tale decisione, se emessa dal Senato, venga portata al Re per l'approvazione.

76. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 52 di questa Costituzione, non è ammesso il cumulo fra il mandato di Senatore o Deputato, e i pubblici uffici; per pubblici uffici si intende ogni ufficio per il quale il detentore riceve uno stipendio dai fondi pubblici, comprese le amministrazioni municipali. Parimenti non è ammesso il cumulo fra il mandato di Senatore e quello di Deputato.

77. — Senza pregiudizio di quanto ricorre in questa Costituzione circa lo scioglimento della Camera dei Deputati, l'Assemblea Nazionale terrà una sessione ordinaria nel corso di ogni anno del suo mandato.

78. — 1° Il Re convoca l'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria il 1° ottobre di ogni anno, e quando detto giorno fosse festa ufficiale, allora nel primo giorno successivo che non sia festa ufficiale. Senonchè è consentito al Re di differire, mediante decreto reale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la convocazione dell'Assemblea Nazionale a una data stabilita nel decreto reale, a condizione che il ritardo non sia superiore a due mesi.

2° Se l'Assemblea Nazionale non viene convocata secondo il comma precedente, si riunisce allora di propria iniziativa, come se fosse stata convocata secondo detto comma.

3° La sessione ordinaria dell'Assemblea Nazionale ha inizio dalla data per la quale è stata convocata secondo i due comma precedenti; tale sessione ordinaria dura tre mesi, se il Re non scioglie la Camera prima dello spirare di quel periodo. Il Re ha facoltà di prolungare la sessione ordinaria per un altro periodo non eccedente i tre mesi, per condurre a termine i lavori in corso; alla fine dei tre mesi, o di qualsiasi loro prolungamento, il Re chiude detta sessione.

79. — Il Re inaugura la sessione ordinaria dell'Assemblea Nazionale pronunciando il discorso del Trono davanti alle due Camere riunite; può delegare il Presidente del Consiglio o uno dei Ministri, affinchè compia le cerimonie dell'inaugurazione e pronunci il discorso del Trono. Ciascuna delle Camere presenterà una petizione contenente la propria risposta al discorso del Trono.

80. — Ogni Senatore e Deputato, prima di iniziare il suo compito, deve prestare davanti all'Assemblea un giuramento di cui ecco il testo: « Giuro per Dio potente, per Dio sommo che sarò fedele al Re e alla Patria, che osserverò la Costituzione, servirò la nazione e compirò nel miglior modo i doveri di cui sono incaricato ».

81. — 1° Il Re, con decreto reale, può aggiornare le sedute dell'Assemblea Nazionale, ma solo per tre volte; per due volte soltanto, se la convocazione dell'Assemblea sia stata differita secondo il comma 1° dell'art. 78. Non è però lecito che i periodi di aggiornamento nel corso di una unica sessione ordinaria superino i due mesi, ivi compreso il periodo del differimento. I periodi di questi aggiornamenti non entrano nel computo della durata della sessione.

2° La Camera e il Senato hanno il diritto di aggiornare di tanto in tanto le proprie sedute, secondo il loro regolamento interno.

82. — 1° Il Re in caso di necessità può convocare l'Assemblea Nazionale in sessioni straordinarie e per un periodo indeterminato per ciascuna sessione, allo scopo di decidere particolari questioni, specificate nel decreto reale di convocazione. La sessione straordinaria viene chiusa mediante decreto reale.

2° Il Re convoca pure l'Assemblea Nazionale in sessioni straordinarie quando lo richiede la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati, mediante petizione firmata, nella quale sono specificate le questioni che si vogliono trattare.

3° In ogni sessione straordinaria, l'Assemblea Nazionale può trattare soltanto le questioni specificate nel decreto reale in virtù del quale quella sessione è stata convocata.

83. — Ciascuna delle due Camere compilerà regolamenti interni per precisare e regolare la procedura dei suoi lavori e sottoporrà tali regolamenti al Re per la loro approvazione.

84. — 1° Nessuna seduta di ognuna delle due Camere è considerata legale se non siano presenti i due terzi dei membri.

2° Le decisioni di ognuna delle due Camere sono prese a maggioranza dei

voti dei membri presenti escluso il presidente, a meno che questa Costituzione disponga altrimenti. Quando i voti pareggiano, il Presidente deve dare il voto decisivo.

3° Quando la votazione riguarda la Costituzione oppure il voto di fiducia nel Ministero e in uno dei Ministri essa deve farsi per appello nominale e ad alta voce.

85. — Le sedute di ognuna delle due Camere sono pubbliche, ma è lecito tenere sedute segrete su richiesta del Governo o di cinque membri. La Camera decide se la richiesta vada accettata o respinta.

86. — 1° Nessun membro delle due Camere può essere detenuto o giudicato durante la sessione della Camera, a meno che la Camera a cui appartiene emetta una decisione a maggioranza assoluta circa l'esistenza di un motivo sufficiente per la sua detenzione o per il processo, o che il membro sia colto in flagrante delitto. In caso di arresto in quest'ultima forma, la Camera deve esserne immediatamente informata.

2° Se un membro viene arrestato per qualche motivo nel periodo in cui l'Assemblea Nazionale non è riunita, il Presidente del Consiglio, appena la Camera a cui detto membro appartiene si riunisce, deve comunicarle i provvedimenti presi, accompagnandoli dalle necessarie spiegazioni.

87. — Ogni membro delle due Camere ha piena libertà di parlare e di esprimere la propria opinione, nell'ambito del regolamento interno della Camera a cui appartiene; non è lecito censurare un membro a motivo di qualsiasi voto, opinione manifestata o discorso pronunciato nelle sedute della Camera.

88. — Se rimane vacante un seggio di deputato o di senatore, per decesso o dimissioni o altro motivo, viene riempito mediante nomina, se si tratta di senatore o elezione parziale se trattasi di deputato, e ciò entro due mesi dalla data in cui l'Assemblea ha comunicato al Governo che il seggio è vacante. Il mandato del nuovo membro dura sino alla fine del mandato del suo predecessore.

89. — 1° In aggiunta ai casi in cui la Camera e il Senato si adunano insieme secondo gli articoli 39, 79 e 92 di questa Costituzione, le due Assemblee si riuniscono insieme su richiesta del Presidente del Consiglio.

2° Ogni volta che le due Camere si riuniscono insieme il Presidente del Senato ne assume la presidenza.

3° Le decisioni delle due Camere riunite secondo questo articolo sono considerate valide quando viene raggiunta la maggioranza assoluta dei membri presenti.

90. — Non è lecito privare qualcuno della sua qualità di membro di una delle due Camere se non per decisione emessa dalla Camera a cui appartiene, e, fatta eccezione per i due casi di incompatibilità ⁽²³⁾ e di decadenza contemplati in questa Costituzione e nella legge elettorale, è necessario che la decisione della privazione sia presa a una maggioranza di due terzi dei membri di cui si compone la Camera; quando la privazione riguarda un senatore, la decisione dell'Assemblea è presentata al Re per l'approvazione.

91. — Il Presidente del Consiglio presenta il progetto di ogni legge alla Camera dei Deputati che ha il diritto di accettarlo, modificarlo, respingerlo; in tutti i casi il progetto viene portato al Senato. Una legge non è promulgata se non quando le due Camere l'hanno approvata e il Re la ha sanzionata.

92. — Quando una delle due Camere respinge due volte un qualsiasi progetto di legge, e l'altra lo approva, con o senza emendamenti, le due Camere si riuniscono in seduta comune, sotto la presidenza del Presidente del Senato, per esaminare gli

(23) 'adam al-gam'.

articoli su cui vi è dissenso; per accettare il progetto, è necessario che la decisione dell'Assemblea unita sia emessa con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti; quando il progetto è respinto nella forma sopra indicata non viene ripresentato una seconda volta all'Assemblea durante la medesima sessione.

93. — 1° Ogni progetto di legge approvato dal Senato e dalla Camera dei Deputati viene trasmesso al Re per la sanzione.

2° La legge diventa effettiva con la promulgazione da parte del Re e dopo passati trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a meno che nella legge sia inserita un'indicazione speciale circa la sua entrata in vigore a un'altra data.

3° Se il Re non ritiene di sanzionare la legge, deve, entro sei mesi dalla data della presentazione a lui, restituirla all'Assemblea accompagnata dall'esposizione dei motivi della mancata sanzione.

4° Quando un progetto di legge (fatta eccezione per la Costituzione) è respinto entro il termine indicato al comma precedente, e le due Camere lo confermano per la seconda volta, con l'assenso dei due terzi dei membri di cui si compone ciascuna di esse, allora esso si deve promulgare; nel caso di mancata restituzione della legge con l'approvazione nel periodo indicato nel comma 3 di quest'articolo, essa si considera in vigore e approvata. Se invece [il progetto] non ottiene la maggioranza dei due terzi, non è lecito riesaminarlo durante quella sessione; l'Assemblea Nazionale può però riprendere in esame il progetto predetto nella sessione ordinaria seguente.

94. — Quando l'Assemblea Nazionale non è in sessione, il Consiglio dei Ministri, d'accordo col Re, può fare leggi provvisorie per fronteggiare le seguenti condizioni di emergenza: a) pubblica calamità; b) stato di guerra o di emergenza; c) spese urgenti che non possono essere ritardate.

Queste leggi provvisorie, che non debbono contravvenire alle norme della Costituzione, hanno forza di legge, ma debbono essere presentate all'Assemblea nella prima sessione che essa terrà; se essa non le approva, il Consiglio dei Ministri, con l'assenso del Re, deve subito proclamare la cessazione della loro applicazione; dalla data di tale proclamazione esse cessano di avere forza di legge, ma questo non influisce su i contratti e i diritti acquisiti.

2° Le leggi temporanee entrano in vigore nel modo in cui entrano in vigore le leggi, in virtù dell'articolo 93 di questa Costituzione.

95. — 1° Uno o più membri della Camera o del Senato possono proporre la redazione di un progetto di legge, purchè tali proposte siano trasmesse alla competente Commissione dell'Assemblea, affinchè le studi e dia il suo parere in proposito. Qualora l'Assemblea ritenga di accettare la proposta, la trasmette al Governo affinchè la rediga in forma di progetto di legge e la presenti all'Assemblea, o durante la medesima sessione o in quella seguente.

2° Ogni progetto di legge, proposto da un deputato o senatore e respinto dall'Assemblea, non potrà essere ripresentato durante la stessa sessione.

96. — Ogni membro della Camera dei Deputati e del Senato può rivolgere ai Ministri interrogazioni e interpellanze su qualsiasi questione generale, secondo quanto prescritto nel regolamento interno della Camera cui detto membro appartiene. Nessuna interpellanza sarà discussa prima che siano passati otto giorni dalla sua consegna al Ministro, a meno che si tratti di casi urgenti e che il Ministro consenta a modificare detto intervallo.

TITOLO SESTO.

Il Potere Giudiziario.

97. — I giudici sono indipendenti e nell'amministrazione della giustizia sono soggetti unicamente alla legge.

98. — I Giudici dei Tribunali Ordinari e Sciaraitici sono nominati e destituiti con decreto reale secondo le disposizioni delle leggi.

99. — I tribunali sono di tre specie:

1° Tribunali Ordinari ⁽²⁴⁾.

2° Tribunali Religiosi.

3° Tribunali Speciali.

100. — Le specie di tutti i tribunali, i loro gradi, le loro suddivisioni, le loro prerogative, le modalità della loro amministrazione saranno stabiliti da una legge speciale; questa legge prescriverà la fondazione di un'Alta Corte di Giustizia.

101. — 1° I tribunali sono aperti a tutti e tutelati contro ingerenze nei loro affari.

2° Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che il tribunale ritenga che siano segrete in considerazione dell'ordine pubblico o della salvaguardia del buon costume.

102. — I Tribunali Ordinari nel Regno Giordanico Hashimita hanno giurisdizione ⁽²⁵⁾ su tutte le persone, in tutte le materie civili e penali, ivi comprese le cause intentate dal Governo o ad esso intentate, fatta eccezione per le materie per le quali la competenza è devoluta ai Tribunali Religiosi od ai Tribunali Speciali in virtù delle norme di questa Costituzione, o di qualsiasi altra legge in vigore.

103. — 1° I Tribunali Ordinari esercitano le loro funzioni nella giurisdizione civile ⁽²⁶⁾ e penale, secondo le norme delle leggi in vigore nel Regno; senonchè nelle questioni di statuto personale degli stranieri o nelle questioni di statuto personale degli stranieri o nelle questioni civili e commerciali cui abitualmente si applica, nella pratica internazionale, la legge di un altro paese, sarà applicata detta legge.

2° Le questioni di statuto personale sono quelle stabilite dalla legge, e in base ad esse rientrano nella competenza esclusiva dei Tribunali Sciaraitici quando le parti sono musulmane.

104. — I Tribunali Religiosi si suddividono in:

1° Tribunali Sciaraitici;

2° Consigli ⁽²⁷⁾ delle altre comunità religiose.

105. — Soltanto i Tribunali Sciaraitici hanno giurisdizione sulle seguenti questioni, secondo le loro leggi speciali.

1° Questioni di statuto personale dei Musulmani;

2° Questioni di prezzo del sangue ⁽²⁸⁾ quando ambo le parti sono musulmane, oppure quando una delle parti non è musulmana, ma ambedue le parti acconsentono che la giurisdizione spetti per questo al Tribunale Sciaraitico.

3° Le questioni pertinenti ai *waqf* musulmani.

106. — I Tribunali Sciaraitici, nell'amministrare la giustizia, applicheranno le norme della nobile Sceria.

107. — Sarà definito per legge il modo di regolare le questioni dei *waqf* musulmani, e la loro amministrazione finanziaria, ecc.

108. — I Consigli delle Comunità Religiose sono i Consigli delle comunità religiose non musulmane, che il Governo ha riconosciuto o riconoscerà come costituite nel Regno Giordanico Hashimita.

109. — 1° I Consigli delle Comunità Religiose saranno formati secondo le dispo-

⁽²⁴⁾ *mahakim nizamiyyah.*

⁽²⁵⁾ *tumarisu haqq al-qada'.*

⁽²⁶⁾ *huquqi.*

⁽²⁷⁾ *magalis.*

⁽²⁸⁾ *diyah.*

sizioni delle leggi promulgate appositamente per essi; in queste leggi saranno definite le prerogative dei Consigli summenzionati circa le questioni degli Statuti Personali e delle fondazioni pie ⁽²⁹⁾ erette a beneficio della comunità interessata. Quanto alle questioni dello statuto personale di queste comunità, esse sono analoghe alle questioni dello statuto personale dei Musulmani, rientranti nella competenza dei Tribunali Sciaraitici..

2° Nelle leggi di cui sopra saranno definiti i principii che debbono seguire i Consigli delle Comunità Religiose.

110. — I Tribunali Speciali eserciteranno le loro funzioni giudiziarie secondo le leggi attinenti ad essi.

TITOLO SETTIMO.

Affari finanziari.

111. — Una imposta o tassa può essere applicata soltanto per legge. In esse non rientrano le varie specie di pagamenti che il Tesoro pubblico riceve in corresponsione di servizi resi dallo Stato ai singoli o in corresponsione di beneficii che essi traggono da beni demaniali. Il Governo, nell'imporre le tasse, deve attenersi al principio di una tassazione progressiva rispettando l'eguaglianza e la giustizia sociale e non deve oltrepassare la capacità di pagamento dei tassati e il bisogno dello Stato di danaro.

112. — 1° Il progetto di legge sul Bilancio generale sarà presentato all'Assemblea Generale almeno un mese prima dell'inizio dell'anno finanziario per essere esaminato secondo le disposizioni della Costituzione.

2° Il bilancio generale è votato capitolo per capitolo.

3° Non è lecito trasferire una somma qualsiasi nella sezione delle spese del bilancio generale da un capitolo all'altro salvo che per legge.

4° L'Assemblea Nazionale, durante la discussione del progetto di legge del bilancio generale o delle leggi provvisorie riferentisi ad esso, può ridurre le spese nei capitoli secondo quanto le sembra conforme al pubblico interesse, ma non può aumentare dette spese nè mediante emendamenti nè mediante proposte a parte. E' però lecito, dopo la fine della discussione, proporre leggi per la creazione di nuove spese.

5° Durante la discussione sul bilancio generale non è accettata nessuna proposta presentata per la soppressione di una imposta esistente o l'applicazione di una nuova imposta o la modificazione di imposte approvate, con un aumento o una diminuzione che tocchi quanto è stabilito dalle leggi finanziarie in vigore. Non si accetta neppure qualsiasi proposta di modificazione delle uscite o delle entrate stabilite per contratto.

6° Le entrate e le spese dello Stato valutate per tutto l'anno finanziario sono approvate con la legge del bilancio generale; senonchè è lecito che la legge summenzionata destini somme determinate per un periodo superiore a un anno.

13. — Se la legge del bilancio generale non è approvata prima dell'inizio del nuovo anno finanziario resta in vigore il bilancio generale dell'anno precedente, a meno che le spese contemplate nel progetto del nuovo bilancio siano inferiori alle precedenti nel qual caso la spesa è fatta entro i limiti del progetto del nuovo bilancio generale fino a che sia completata l'approvazione di esso.

114. — Il Consiglio dei Ministri, con l'assenso del Re, può redigere regolamenti per il controllo dell'assegnazione e della spesa del pubblico denaro e per l'ordinamento dei depositi del Governo ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ *auqaf*.

⁽³⁰⁾ *tanzim mustauda'at al-hukumah*.

115. — Tutto quanto viene ricavato dalle tasse e dalle altre entrate dello Stato deve essere versato al pubblico erario e compreso nel bilancio dello Stato fintanto che la legge non stabilisce il contrario. Nessuna parte del denaro dell'erario può essere destinata e spesa per un dato scopo, qualunque esso sia, salvo che per legge.

116. — La lista civile ⁽³¹⁾ del Re è pagata sul reddito ⁽³²⁾ generale e specificata nella legge del Bilancio generale.

117. — Qualsiasi privilegio che conceda un diritto connesso con lo sfruttamento di miniere, minerali o servizi pubblici ⁽³³⁾ deve essere approvato mediante legge.

118. — Nessuno può essere esentato dal pagamento d'imposte e tasse in casi diversi da quelli indicati dalla legge.

119. — Sarà formata per legge una Corte dei Conti ⁽³⁴⁾ per controllare le entrate e le spese dello Stato e il modo del loro pagamento.

1° La Corte dei Conti presenta alla Camera dei Deputati un rapporto generale contenente i suoi punti di vista, le sue osservazioni o l'indicazione delle trasgressioni commesse e della responsabilità derivantene, e questo all'inizio di ogni sessione ordinaria od ogni volta che la Camera dei Deputati lo richieda.

2° La legge stabilisce l'immunità del Presidente della Corte dei Conti.

TITOLO OTTAVO.

Disposizioni generali.

120. — Le suddivisioni amministrative del Regno Giordanico Hashimita e la composizione degli uffici governativi, i loro gradi, i loro nomi, il programma della loro amministrazione, le modalità di nomina e destituzione dei funzionari e la loro sorveglianza, i limiti delle loro attribuzioni e competenze saranno stabiliti da regolamenti emanati dal Consiglio dei Ministri, con l'approvazione del Re.

121. — Gli affari municipali e quelli dei Consigli locali saranno amministrati da Consigli municipali o locali, secondo leggi speciali.

122. — All'Alta Corte indicata nell'art. 57 spetta di interpretare le norme della Costituzione quando ne è richiesta con decisione emessa dal Consiglio dei Ministri, o con decisione presa da una delle due Camere, con maggioranza assoluta. [L'interpretazione] entra in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

123. — 1° Alla Corte Speciale ⁽³⁵⁾ spetta di interpretare un testo di qualsiasi legge che non sia stato interpretato dai Tribunali, quando lo richiede il Presidente del Consiglio.

2° La Corte Speciale è composta del Presidente del più elevato Tribunale ordinario come presidente; suoi membri sono due giudici del medesimo tribunale ed un alto funzionario amministrativo, nominato dal Consiglio dei Ministri; a loro si aggiunge, come membro, un alto funzionario del Ministero interessato all'interpretazione richiesta, delegato dal Ministro.

3° La Corte Speciale emette la sua decisione sulla questione sottopostagli, quando ritiene che essa lo meriti.

4° Le decisioni che sono emesse dalla Corte Speciale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* avranno forza di legge.

⁽³¹⁾ *mukhassasat*.

⁽³²⁾ *dakhl*.

⁽³³⁾ *marafiq 'ammah*.

⁽³⁴⁾ *Diwan al-muhasabah*.

⁽³⁵⁾ *ad-Diwan al-khass*; nella traduzione inglese: «Diwan khas (Special Council)».

5° Tutte le altre questioni relative all'interpretazione delle leggi saranno decise dai tribunali in forma ordinaria, quando si presentano.

124. — Verificandosi fatti che esigono la difesa della patria, in occasione di emergenza ⁽³⁶⁾, viene promulgata una legge col nome di Legge di Difesa, in virtù della quale è conferito alla persona designata dalla legge stessa il potere di prendere i provvedimenti e le misure necessarie, ivi compreso il potere di sospendere le leggi ordinarie dello Stato, per assicurare la difesa della patria. La Legge di Difesa entrerà in vigore con la sua proclamazione mediante decreto reale, emesso in base a decisione del Consiglio dei Ministri.

125. — 1° In casi di grave emergenza per i quali si ritengono insufficienti alla difesa del Regno i provvedimenti e le misure prese in virtù dell'articolo precedente di questa Costituzione, il Re, in base a decisione del Consiglio dei Ministri, può proclamare con decreto reale la legge marziale in tutto il territorio del Regno o in qualsiasi parte di esso.

2° Al momento della proclamazione della legge marziale, il Re può emettere, mediante decreto reale, ogni istruzione che la necessità imponga allo scopo della difesa del Regno, prescindendo dalle disposizioni di qualsiasi legge vigente. Tutte le persone incaricate dell'esecuzione di tali istruzioni sono soggette alla responsabilità giuridica che consegue dalle loro azioni di fronte alla legge, fino a che non siano esentate da tale responsabilità mediante una legge speciale compilata a questo scopo.

126. — 1° I principi stabiliti in questa Costituzione circa i progetti di legge, saranno applicati a qualsiasi progetto di emendamento di questa Costituzione, ed è prescritto, per l'approvazione dell'emendamento, che lo autorizzi una maggioranza di due terzi dei membri sia della Camera sia del Senato. Nel caso che le due Camere si riuniscano insieme secondo l'articolo 92 della presente Costituzione, è prescritto, per l'approvazione dell'emendamento, che lo autorizzi una maggioranza dei due terzi dei membri di cui è composta ciascuna Camera. In entrambi i casi, l'emendamento non si considera in vigore se non lo ha sanzionato il Re.

2° Durante il periodo di reggenza non si può introdurre nella Costituzione un qualsiasi emendamento riguardante i diritti del Re e dei suoi eredi.

127. — Il compito dell'esercito si limita alla difesa della patria e alla sua salvezza.

1° Sono definiti per legge il modo di reclutamento, l'ordinamento dell'eser-

2° Sono stabiliti per legge l'ordinamento dei corpi di polizia e di gendarmeria ⁽³⁷⁾ e le loro attribuzioni.

TITOLO NONO.

Applicazione e revoca delle leggi.

128. — Tutte le leggi, i regolamenti e gli altri atti legislativi, in vigore nel Regno Giordanico Hashimita all'entrata in vigore di questa Costituzione, resteranno in vigore finchè non siano revocati o emendati con provvedimento legislativo apposito.

129. — 1° E' revocata la Costituzione Giordanica del 7 dicembre 1946 ⁽³⁸⁾, con gli emendamenti introduttivi.

2° E' revocato il Decreto della Costituzione della Palestina del 1922 ⁽³⁹⁾, con gli emendamenti introduttivi.

⁽³⁶⁾ *tawari*.

⁽³⁷⁾ *hai'at ash-shurtah wa 'd-darak*.

⁽³⁸⁾ Che, essendo cessato il Mandato inglese sulla Transgiordania, sostituì la Costituzione del 1925.

⁽³⁹⁾ Se ne veda il testo in *Oriente Moderno*, II, 1922-23, pp. 454-461.

3° Le revoche di cui ai due comma precedenti non influiscono sulla legalità di qualsiasi legge o regolamento emesso in virtù di dette Costituzioni o di qualsiasi atto compiuto in base ad esse prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione.

130. — Le disposizioni di questa Costituzione saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

131. — Il Consiglio dei Ministri è incaricato di dare esecuzione alle disposizioni di questa Costituzione.

Talal.

Taufiq Abu 'l-Huda, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri*; Sa'id el-Mufti, *Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni*; Mohammed el-Amin esh-Shinquti, *Gran Cadi*; Ruhi 'Abd el-Hadi, *Ministro della Pubblica Istruzione*; Suleiman Sukkar, *Ministro del Commercio e dell'Economia*; Anastas Hananiya, *Ministro della Giustizia, della Ricostruzione e della Colonizzazione*; Giamil el-Tutungi, *Ministro degli Affari Sociali*; Hashim el-Giuyushi, *Ministro delle Comunicazioni*; Suleiman 'Abd er-Razzaq Tuqan, *Ministro dell'Agricoltura e della Difesa*; 'Abd el-Halim el-Hammud, *Ministro delle Finanze*.

AMEDEO GIANNINI

NUOVE COSTITUZIONI DI STATI
DEL VICINO ORIENTE
E DELL' AFRICA

(SIRIA - LIBIA - GIORDANIA - ERITREA)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1954